

Avv. MARA LORI
Via F. Cavallotti, 28
Tel. 0521.281029-287733 - Fax 0521.281020
43100 PARMA



TRIBUNALE DI PARMA- SEZ. FALLIMENTARE

RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

ex artt. 14-ter e seguenti L. n. 3/2012

Il sig. BALLINI FAUSTO, nato a Rezzato (BS) il 15 giugno 1939, codice fiscale BLLFST39H15H256A, residente in Rezzato (BS), Via Industriale 27 (cap 25026), nella sua qualità di Liquidatore e legale rappresentante della società "MONTEMILIA S.A.S. DI BALLINI FAUSTO E C. - SOCIETA' AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE", capitale Euro 309.874,14 (v.n. dei conferimenti), con sede in Montechiarugolo (PR), frazione S. Geminiano, Via Resga 14 (cap 43022), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Parma 00177650330, partita iva 00563780345, iscritta al REA di Parma con il n. 138847, con indirizzo di posta elettronica certificata: MONTEMILIA@PEC.IT, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del presente atto, dall'avv. Mara Lori (LRO MRA 55A66 D526V), con domicilio eletto in Parma, Via Felice Cavallotti 28 presso lo studio della medesima, dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: maralori@pec.giuffre.it e numero di fax 0521.281020, ed espone quanto segue.

*

La società "Montemilia Sas di Ballini Fausto e C. - società agricola in Liquidazione" ha per oggetto sociale ed anche di fatto esercita in via esclusiva le attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile ed è iscritta nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese di Parma con la qualifica di IMPRESA AGRICOLA

Procura
Io sottoscritto Ballini Fausto, in qualità di Liquidatore e legale rappresentante della società MONTEMILIA SAS DI BALLINI FAUSTO E C. - SOCIETA' AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE-, delego a rappresentare e difendere la società medesima in ogni fase e grado del presente procedimento, l'avv. Mara Lori conferendoLe ogni più ampia facoltà del caso e di legge, ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Parma, via F. Cavallotti 28.

Montemilia Sas di Ballini Fausto e C. - Società Agricola in Liquidazione

Il Liquidatore
(Fausto Ballini)

E' autografa la firma
(Avv. Mara Lori)

ESATTI DIRITTI DI

COPIA

CERTIFICATO

CON MARCHE DA:

BOLLO € 2,00

PARMA 2 APR. 2013

FIRMA ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Maria Cristina Raboini

(doc. 1: visura storica Reg. Imprese in corso di aggiornamento per la trascrizione dell'atto di cui al successivo doc.2; doc. 2: verbale assemblea straordinaria in data 29.03.13 a ministero notaio dott. Canali con cui la società istante è stata messa in liquidazione volontaria).

Si osserva, per scrupolo, che malgrado la dizione letterale dell'art. 7 comma 2 bis faccia espresso riferimento per l'imprenditore agricolo solo all'accordo di composizione della crisi regolata dalla stessa norma ma non anche alla procedura di liquidazione del patrimonio, tale procedura è indubbiamente applicabile anche alle Imprese agricole in quanto (si v. in riguardo Romolo Donzelli - in Il Civilista - La Nuova Composizione della crisi da sovra indebitamento - Officina del Diritto - Giuffrè Ed. s.p.a. pag.68 ss.) non sussiste alcun valido motivo che giustifichi un trattamento deteriore della impresa agricola rispetto agli altri debitori non fallibili che possono, pacificamente, accedere ad entrambe le procedure; inoltre l'impresa agricola può senz'altro accedere al procedimento di liquidazione in caso di conversione, cosicchè questo procedimento si pone come sviluppo sanzionatorio della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 14 quater L. 3/2012.

L'accesso alla procedura in esame non è, poi, precluso all'imprenditore agricolo costituito in forma sociale posto che entrambi gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento sono alternativamente consentiti alla impresa agricola a prescindere dalla forma in cui la stessa è esercitata con l'unico limite rappresentato dalla non assoggettabilità a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dal capo II della L. 3/12. La società istante versa in situazione di crisi da sovraindebitamento e, più precisamente, versa in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte tale da determinare la incapacità assoluta e definitiva della stessa di

adempiere regolarmente le stesse obbligazioni: i debiti assommano, infatti, ad oltre euro 24.500.000,00 (per la gran parte scaduti: debiti verso fornitori, debiti verso Banche a breve nonché debiti verso Banche a m/l termine fatti oggetto di richiesta di rientro) mentre le immobilizzazioni liquidabili non superano i 10.000.000,00 di euro fatta salva la puntuale stima da effettuarsi ai sensi dell'art. 14 novies comma 2 L.3/12 ad opera del nominando Liquidatore della Procedura.

La stessa società intende pertanto accedere alla procedura di "*liquidazione del patrimonio*" prevista e disciplinata dall'art. 14 *ter* della predetta legge come modificata dal d.l. 173/12 convertito, con modificazioni, nella L. 221/12.

Sussistono, poi, i presupposti di ammissione alla predetta procedura come definiti dal coordinato disposto degli artt. 7 comma 2, lett a) e b), 14 *ter* comma 1 e 14 *quinqies* comma 1 e precisamente:

- in quanto impresa agricola, non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della Legge n. 3/2012;
- non ha (evidentemente) beneficiato delle predette procedure (neppure previste) negli ultimi 5 anni;
- nello stesso arco di tempo non sono stati compiuti atti in frode ai creditori.

La procedura di liquidazione del patrimonio prevede l'intervento di un "*organismo di composizione della crisi*" cui la legge attribuisce varie funzioni, alcune necessarie per la presentazione della domanda di liquidazione, tra l'altro, la relazione particolareggiata prevista dal terzo comma dell'art. 14-*ter* L. 3/2012.

L'art. 15 della Legge citata dispone al nono comma che "*I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in*

possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. ...".

La società ha pertanto presentato istanza all'Ill.mo intestato Tribunale al fine della nomina di un professionista facente le funzioni dell'organismo di composizione della crisi; con provvedimento in data 27.3.2013 il Tribunale ha nominato il dott. Angelo Anedda.

La società ha, quindi, richiesto ai sensi dell'art. 14 ter comma 4 al predetto professionista la redazione della relazione ai sensi dell'art. 14 ter comma 3.

Il dott. Anedda ha, quindi:

- prontamente comunicato la richiesta ricevuta dalla società all'agente della riscossione e agli uffici fiscali;
- provveduto a redigere la allegata relazione particolareggiata (**doc.3**) contenente:
 - a) la indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla società nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) la esposizione delle ragioni della incapacità della società di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità della società negli ultimi 5 anni;
 - d) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della presente domanda.

Nel rinviare al contenuto della predetta relazione, la società istante fa presente:

- di essere debitrice nei confronti dei soggetti indicati nell'allegato elenco specificante anche le somme dovute a ciascun creditore (**doc.4**: situazione debitoria della liquidazione costituita da: debiti verso fornitori al 31.12.12; altri creditori al 31.12.12; spese

aggiuntive per spese legali, interessi, spese esecutive ecc.; altri debiti);

- di essere proprietaria ed altresì nell'attuale possesso dei beni mobili (registrati e non) ed immobili di cui all'inventario allegato (**doc. cumulativo n.7**) costituito da: copia libro dei cespiti ammortizzabili al 31.12.11 completo di specificazione analitica dei beni laddove genericamente indicati con la precisazione che dopo la predetta data del 31.12.11 non sono state effettuate ulteriori acquisizioni di beni mentre, quanto alle alienazioni, è stata effettuata la cessione dell'auto Audi A6 targata DA 068VW di cui alla fattura n. 31 del 27.3.12 (**doc. 7 bis**); visure ipocatastali evidenzianti i gravami trascritti ed iscritti sugli immobili fino al 25.3.13; elenco beni mobili ed attrezzature non comprese nel libro dei cespiti ammortizzabili;
- che non vi sono attualmente rimanenze di beni in giacenza: la intera mandria di bovini composta di n. 645 capi è stata, infatti, venduta in data 1.1.13 dalla società istante alla società Agricola Società Agricola srl con sede in Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale n. 2, la quale ha contestualmente sottoscritto con la Montemilia sas contratto di soccida (gli atti in questione sono illustrati nella Relazione particolareggiata dott. Anedda al paragrafo intitolato "*Atti di disposizione compiuti negli ultimo 5 anni*") - **doc. 7 ter**;
- che non sussistono atti della Società istante impugnati dai creditori.

Tutto ciò premesso, la società "MONTEMILIA S.A.S. DI BALLINI FAUSTO E C. – SOCIETA' AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE, come in atti rappresentata

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito (in composizione monocratica ex art. 14 quinquies, comma 1, che rinvia all'art. 10 comma 6) pronunci decreto ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012 con cui:

- dato atto della sua competenza (la società istante ha sede in Montechiarugolo – PR);

- dato atto della sussistenza dei presupposti e requisiti di ammissibilità di cui all'art. 14 ter L. n. 3/12 ed in particolare: che la società istante esercita attività agricola in via esclusiva come emerge dall'oggetto sociale della stessa (la quale è iscritta altresì nella apposita Sezione speciale del Registro Imprese di Parma) e come è confermato dalle risultanze delle scritture contabili prodotte a corredo del ricorso; che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettera a) e b) vale a dire che la società istante non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II L. 3/2012 e la stessa non ha fatto precedentemente ricorso alle procedure di cui allo stesso capo; che, infine, dalla Relazione del Professionista f.f. dell'OCC non emergono atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni;

- dato atto, inoltre, che la società istante si trova in stato di crisi da sovraindebitamento vale a dire in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile come emerge dalla relazione del professionista facente funzioni dell'OCC e documenti allegati alla stessa relazione (i debiti assommano ad oltre euro 24.500.000,00 e sono in gran parte scaduti mentre le immobilizzazioni liquidabili non superano i 10.000.000,00 di euro ferma restando la relativa loro puntuale stima ad opera del nominando Liquidatore della procedura);

- dato atto che è stata prodotta la documentazione prescritta dalla legge (art. 14 ter c. 2 e 3) la quale, come attestato nella relazione del professionista

facente funzione dell'Organismo di Composizione della Crisi, consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale della società debitrice;

- dichiari l'apertura della richiesta procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012;

- disponga, ai sensi dell'art. 15 comma 8 L. 3/2012, che le funzioni di Liquidatore vengano svolte dal dott. Angelo Anedda già nominato, con provvedimento del 27.3.2013, quale professionista facente funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi;

- disponga che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- disponga, al fine della idonea pubblicità, la annotazione della domanda e del decreto nella Sezione Ordinaria nonché nella apposita Sezione Speciale delle Imprese Agricole del Registro Imprese;

- ordini la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e mobili registrati della società;

- ordini, infine, la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione oggetto del presente procedimento.

Si producono:

doc.1) visura storica;

doc.2) copia verbale assemblea straordinaria in data 29.3.13 a ministero notaio dott. Canali;

doc. cumulativo n. 3) Relazione particolareggiata in data 2.4.2013 del dott. Anedda, Professionista nominato a svolgere i compiti e le funzioni dell'OCC, con allegati;

doc.4) situazione debitoria della liquidazione composta da:

- debiti verso fornitori al 31.12.12;

- altri creditori al 31.12.12;
- spese aggiuntive (legali, interessi, spese esecutive ecc.);
- altri debiti

doc. 5) supporto magnetico delle scritture contabili esercizi 2012-2011-2010;

doc. 5 bis) dichiarazione del Liquidatore sig. Fausto Ballini di conformità agli originali delle scritture contabili prodotte quale **doc. 5**

doc. cumulativo n.6) dichiarazioni redditi anni 2011-2010-2009 della società istante;

- **doc.7)** inventario dei beni mobili ed immobili costituito da: copia del libro cespiti ammortizzabili al 31.12.11 completo di specificazione analitica dei beni quando genericamente indicati; visure ipocatastali evidenzianti i gravami esistenti sugli stessi immobili alla data del 25.3.13; elenco beni mobili ed attrezzature non comprese nel registro cespiti ammortizzabili;

doc. 7 bis) copia fattura n. 31 del 27.3.12 relativa a cessione auto Audi A 6 Targata DA 068VW;

doc. 7 ter) scrittura privata in data 1.2.13 relativa a vendita n. 645 capi bovini e contestuale contratto di soccida tra Montemilia sas e Agricola Società Agricola srl.

*

Il contributo unificato dovuto ammonta ad € 85,00, previsto per i procedimenti in camera di consiglio.

Parma il 2 aprile 2013

Montemilia s.a.s. di Ballini Fausto e C. – Società Agricola in Liquidazione

Il Liquidatore legale rappresentante

(Fausto Ballini)



(avv. Mara Lori)

